

L'Agcm segnala al parlamento e al governo la norma che limita la concorrenza

Appalti, no alla soglia del 30% per la valutazione del prezzo

DI ANDREA MASCOLINI

Il limite del 30% per la valutazione del prezzo nell'aggiudicazione di contratti pubblici non trova fondamento nella normativa Ue e nelle indicazioni dell'Anac, induce eccessiva discrezionalità e limita la concorrenza. È quanto eccipisce l'Autorità garante della concorrenza e del mercato in un atto di segnalazione (n. 1422, pubblicato sul bollettino 32/2017) indirizzato al governo e al parlamento.

La norma oggetto dell'attenzione dell'Agcm è l'articolo 95, comma 10-bis del codice appalti (come modificato dal decreto correttivo 56/2017) che impone alla stazione appaltante «al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo» di valorizzare gli elementi qualitativi dell'offerta specifica che la stazione appaltante deve stabilire «un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30%».

La norma, che si applica quindi al sistema di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa (migliore rapporto qualità/prezzo), viene censurata dall'Agcm sotto

due profili.

Il primo è quello concernente l'assenza di «fondamento nella normativa nazionale ed eurounitaria e negli orientamenti giurisprudenziali e dell'Anac»; le direttive e la giurisprudenza Ue rimettono infatti la scelta delle soglie alla stazione appaltante. A tale riguardo va precisato che le linee guida Anac 1/2016 prevedevano già, prima del decreto correttivo, delle soglie per i diversi elementi (qualitativi e quantitativi) dell'offerta, variabili da 5 a 50 punti, mentre le linee guida 2/2016 erano invece rimaste più sulle generali limitandosi a fornire indicazioni soltanto per gli elementi «soggettivi» o «premiati» ai quali si suggeriva di assegnare non più di 10 punti.

Il secondo punto evidenziato dall'Authority attiene al fatto che con questo limite si finirebbe per «limitare eccessivamente e ingiustificatamente la valorizzazione dell'offerta economica, in particolare in quei mercati dove le forniture possono presentare un elevato grado di omogeneità, conferendo allo stesso tempo un'ampia discrezionalità alle stazioni appaltanti nella valutazione delle offerte tecniche, con possibile pregiudizio al corretto ed efficiente svolgimento della gara e ad una adeguata concorrenza di prezzo tra gli operatori».

Nella segnalazione infatti l'Autorità ribadisce che, nonostante il codice privilegi l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, «l'introduzione

di una soglia rigida e bassa non appare appropriata per quella tipologia di appalti caratterizzati da prodotti e servizi sostanzialmente analoghi, anche in virtù delle specifiche previsioni del bando di gara, e per i quali la componente economica può assumere valore rilevante». In realtà è lo stesso codice a consentire, per queste tipologie di appalti, il ricorso diretto al criterio del prezzo più basso (art. 93) e non all'offerta economicamente più vantaggiosa per i servizi e le forniture (di qualsiasi importo) con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, nonché per servizi e forniture da 40.000 euro fino a 209.000 euro laddove «caratterizzati da elevata ripetitività».

Le censure dell'Agcm sul limite del 30% per la valutazione del prezzo

Mancanza di base giuridica nelle direttive europee, nella giurisprudenza e nei provvedimenti Anac

Ampliamento della valutazione discrezionale della stazione appaltante

Limitazione eccessiva e ingiustificata dalla componente economica e della concorrenza specialmente per servizi e forniture ripetitive e omogenee

